



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

**SEZIONE IV CIVILE**

Il g.d. dott. Gianluigi Canali,

nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14-ter* ss. legge n. 3/2012 iscritto al n. 88/2020 r.g.;

vista l'istanza presentata da ANNA SIMONA VALECCI come meglio identificato in atti e la documentazione allegata;

vista la relazione del dott. Antonio Faglia nominato quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'*art.14-ter* l. n. 3/2012;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'*art.15* comma 8 legge cit.;

visto l'*art.14-quinquies* legge cit.;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di ANNA SIMONA VALECCI nata a Manerbio il 15.4.1967 e residente in S. Gervasio Bresciano via Chiosetto n. 1 per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;

a) nomina liquidatore il dott. Antonio Faglia di Brescia, autorizzandolo sin da ora ad acquisire presso gli enti pubblici (Agenzia Entrate, Inps ecc.) le informazioni necessarie per ricostruire la posizione debitoria del ricorrente;

b) dispone che, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (compresa l'eventuale prosecuzione dei pignoramenti del quinto dello stipendio se già disposti e la realizzazione dei pegni) né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo altresì che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;

c) dispone altresì che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di eventuali cessionari di quota di stipendio del ricorrente;

d) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;

e) dispone che, ai fini della prescritta pubblicità, la domanda di ammissione alla procedura ed il presente decreto siano pubblicati almeno una volta sul sito [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it) entro trenta giorni da oggi;

f) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;



- g) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- h) ai sensi e per gli effetti dell'art.14-ter comma 6 lettera b) legge cit. in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività dispone in conformità alla proposta (l'OCC/liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);
- i) dispone che l'OCC/liquidatore, dopo aver accettato la carica, nel corso della procedura depositi istanze al giudice esclusivamente per i seguenti adempimenti:
- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, quarto comma l. 3/12)
  - deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, primo comma l. 3/12);
  - prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, secondo comma l. 3/12);
  - segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospensiva degli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, comma secondo l. 3/12);
  - richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, terzo comma l. 3/12);
  - richiesta di liquidazione compenso a OCC e liquidatore (artt. 14 ss. del d.m. 202/2014);
  - richiesta di disporre la chiusura della procedura ( art. 14-novies, quinto comma l. 3/12).


Si comunichi al ricorrente e all'OCC/liquidatore.

Brescia, 17 agosto 2020

Il g.d.  
dott. Gianluigi Canali



PROCEDURA  
SOGGETTA A  
CONTRIBUTO  
UNIFICATO EX  
ART. 9 L. 23/12/99,  
N. 488  
\*\*\*\*\*



**Tribunale di Brescia - Sezione Fallimentare**

**Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento N.**

**27/2019 VALECCI ANNA SIMONA**

**Giudice: Dott.ssa Simonetta Bruno**

**Professionista con funzioni di O.C.C.: Dott. Antonio Faglia**

**Istanza per l'ammissione alla procedura di LIQUIDAZIONE DEL  
PATRIMONIO EX Art. 14/ter, C. 3 della LEGGE 27/1/2012, n. 3**

\* \* \* \*

La sottoscritta Valecci Anna Simona nata a Manerbio il 15/04/1967,  
c.f. VLCNSM67D55E884U, residente in S. Gervasio Bresciano (Bs)  
Via Chiosetto n. 1, assistita dal Dott. Antonio Faglia in qualità di  
professionista nominato con funzioni di organismo di composizione  
della crisi

**PREMESSO CHE**

1. che mi trovo in una situazione di sovraindebitamento come previsto dall'art. 6 della L. 3/2012 e s.m. e i.;
2. che non sono soggetto assoggettabile a procedura concorsuale diversa da quelle previste nella citata L. 3/2012;
3. che, non essendo più in grado di adempiere alle obbligazioni assunte, intendo accedere alla procedura di liquidazione del



patrimonio come previsto dagli artt. 14/ter e seguenti della medesima L. 3/2012 e s.m. e i.;

4. che possiedo i requisiti di meritevolezza in quanto la situazione di sovraindebitamento non è dovuta da circostanze da me volute.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, la sottoscritta Valecci Anna Simona

**CHIEDE**


A Codesto Ill.mo Tribunale l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio.

Si chiede inoltre la sospensione del pignoramento mobiliare del quinto dello stipendio a favore di Banca Ifis s.p.a. attualmente in corso.

Con osservanza

Brescia,

31/07/2020

  
Il debitore

Valecci Anna Simona

Si allega:

1. relazione particolareggiata del Dott. Antonio Faglia, redatta ai sensi dell'art. 14/ter, comma 3, della L. 3/2012 e s.m. e i., in qualità di professionista nominato con funzione di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15, comma 9, della citata legge.